

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZA, MASCAGNI, NESPOLO, ARGAN, BERLINGUER, CHIARANTE, PAPALIA, ULIANICH, TEDESCO TATÒ, CANETTI, DE SABBATA, FERRARA Maurizio, FIORI, GHERBEZ, GIURA LONGO, MORANDI, STEFANI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1984

Nuove norme per l'ordinamento e lo sviluppo dell'attività teatrale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella legislazione italiana non è mai esistita una legge organica per il teatro di prosa, mentre altri settori dello spettacolo dispongono di leggi, tuttora operanti benchè superate dai tempi, quali la legge n. 1213 del 1965 per l'attività cinematografica e la legge n. 800 del 1967 per l'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

Lo spettacolo di prosa, a cui sono stati assegnati finanziamenti sempre esigui ed erogati « a pioggia », è stato regolamentato con lo strumento della circolare ministeriale, al di fuori di ogni organico disegno di promozione e sviluppo della vita teatrale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1979, n. 616, stabiliva che entro il 31 dicembre dello stesso anno avrebbero dovuto essere approvate le leggi dello Stato per lo spettacolo, al fine di fornire all'attività promozionale delle Regioni il necessario quadro normativo nazionale. Ma la disposizione è stata disattesa, sicchè le Regioni hanno dovuto provvedere ai loro compiti istituzionali con propri strumenti legislativi ed

iniziative autonome, svolgendo anche ruoli di supplenza rispetto a funzioni ed interventi non assolti dagli organi centrali dello Stato.

I presentatori di questo disegno di legge (il primo ad essere presentato nella IX legislatura, in materia di attività teatrale), sono convinti che l'esigenza di dare al teatro italiano una valida legge di riforma nasca da ragioni oggettive.

Difatti, il panorama complessivo della vita teatrale in Italia presenta — insieme a fatti positivi e a manifestazioni interessanti di vitalità — non pochi punti di difficoltà e situazioni di stasi. Non è certo senza significato il dato secondo il quale, dopo un lungo periodo di costante crescita e diffusione dell'attività e dei consumi teatrali, si verifica per la prima volta una sensibile flessione sia nel numero degli spettacoli che nelle frequenze degli spettatori.

Si tratta di indici che non bisogna drammatizzare, ma nemmeno sottovalutare in quanto « spia » di una situazione, che richie-

de di essere tempestivamente affrontata con idonei interventi.

In effetti, il teatro di prosa in Italia — al di là delle sue scelte di contenuto e dei suoi meccanismi produttivi che si mantengono tuttora in un ambito prevalentemente tradizionale — non è al riparo dalla crisi più generale che investe, in particolare, lo spettacolo dal vivo e le istituzioni culturali senza fini di lucro.

Anche il teatro di prosa, in altri termini, deve fare i conti con le grandi trasformazioni dei sistemi e dei modi di produrre e consumare cultura e spettacolo: il crescente aumento del pubblico televisivo, i meccanismi e gli strumenti nuovi dell'industria e del mercato culturale e pubblicitario, i processi di integrazione tra i diversi settori della produzione dell'immagine e del suono.

Orbene, se tali processi non vengono consapevolmente e democraticamente indirizzati e governati, con il fine di garantire un equilibrato rapporto tra i diversi settori della comunicazione culturale e dell'espressione artistica, è inevitabile che vinca il più forte, che non sempre è anche il migliore. Ed il più forte è, nel maggior numero dei casi, un gruppo editoriale e finanziario a base multinazionale che tende a dominare l'informazione e « l'affare cultura ».

Per questo la strada da scegliere non è la *deregulation*, bensì la programmazione dello sviluppo. Altrimenti il tanto deprecato « assistenzialismo », a fini di sopravvivenza, continuerà ad essere invocato dalle vittime stesse delle logiche selvagge della commercializzazione ad oltranza, dalle forze e dalle strutture che avvertono di essere sospinte tra le « aree residuali » della società-spettacolo.

Il discorso va ribaltato: i mass-media e l'industria culturale — in quanto interessati alla produzione di programmi su vasta scala ed alla formazione di nuova professionalità — hanno oggettivamente bisogno dell'esistenza di una pluralità di centri ideativi e di creatività artistica, anche esterni ai propri apparati.

Sarebbe, infatti, miope e suicida subire passivamente, o assecondare, le tendenze a sacrificare, da un lato, la fruizione dal vivo

caratterizzata dalla partecipazione diretta e collettiva del pubblico all'evento culturale (perchè questo impoverirebbe anche gli autori) e rinunciare, dall'altro, ai momenti disinteressati (o se si vuole, a produttività differita) della ricerca e della sperimentazione. Si tratta di considerazioni che valgono per il cinema, la musica, la danza, ma forse ancor più per il teatro di prosa, in quanto luogo dove si forma la professionalità di base per ogni altra forma di spettacolo.

Di qui prende le mosse il presente disegno di legge: dalla convinzione, cioè, che il teatro costituisce un'attività originale ed insostituibile, anche per le esigenze stesse di arricchimento e qualificazione delle programmazioni radiotelevisive e dei nuovi mezzi della comunicazione elettronica.

Soltanto in quest'ottica è possibile passare dalle vecchie e fallimentari politiche governative, fondate sull'assistenzialismo e sulle mance, ad un autentico progetto di sviluppo della vita teatrale italiana, alla cui realizzazione lo Stato democratico è chiamato a contribuire in maniera determinante, anche se non esclusiva.

Solo di recente, da parte dell'attuale Ministro dello spettacolo sono state avanzate proposte nuove che configurano, dal punto di vista finanziario, una linea di investimenti produttivi. Ma finora è mancata una esplicita approvazione di tali proposte in sede di Consiglio dei Ministri.

Il disegno di legge, comprendente 22 articoli, si articola in 4 titoli: 1) Finalità generali e compiti dello Stato e delle Regioni; 2) Enti pubblici teatrali; 3) Norme finanziarie e fiscali; 4) Attività e strumenti per la programmazione degli interventi statali.

Tralasciando, per amore di brevità, un'illustrazione dettagliata dell'articolato, importa rimarcare alcune delle proposte innovative di maggior significato e rilievo.

Si richiama, anzitutto, l'attenzione sulla chiara distinzione tra i compiti dello Stato e quelli della Regione, che, nella reciproca autonomia, operano per il fine comune dello sviluppo e del rinnovamento della vita teatrale. Distinzione non significa nè separazione schematica nè gerarchia di ruoli.

Allo Stato si assegna il sostegno diretto delle istituzioni e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale. Una scelta questa che contribuisce anche al superamento della linea degli interventi dispersivi « a pioggia ».

Sulle Regioni, cui spettano i compiti promozionali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, si fa affidamento per la diffusione delle attività teatrali nel territorio e per una politica delle strutture che favorisca il « radicamento » delle compagnie e dei complessi teatrali in spazi propri.

L'importanza del ruolo delle Regioni e delle autonomie è evidenziata anche dalla proposta di riservare ad esse la metà del fondo nazionale per il teatro, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno.

Un altro punto qualificante è costituito dalle scelte per il rinnovamento del modello e dell'esperienza dei « teatri stabili » a gestione pubblica. Il requisito della stabilità può essere conseguito anche dai privati (e riconosciuto ai fini dei finanziamenti), allargando così la rete delle istituzioni permanenti. Ma, nel mentre si abbatte un anacronistico steccato tra gestioni teatrali pubbliche e private, non si omologano le funzioni con un appiattimento dei ruoli tra pubblico e privato.

Al teatro pubblico, infatti, si chiede un particolare e specifico impegno nella ricerca, nella sperimentazione, nell'attenzione alla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera, nella formazione e valorizzazione di giovani attori, autori e registi. E questo sarà possibile, in misura che la gestione pubblica viene aiutata a svincolarsi dai condizionamenti e dalle possibili censure del mercato. Una risposta inedita a queste stesse esigenze viene fornita anche con la pro-

posta della istituzione, tra gli organismi di rilevanza nazionale, dei « laboratori teatrali » diretti da artisti di elevato prestigio in campo internazionale.

Tra gli enti teatrali pubblici viene inserito il « Piccolo Teatro della città di Milano », a cui viene riconosciuta la qualifica di « Teatro di particolare interesse nazionale », in relazione al rilevante contributo che questa istituzione ha dato e dà alla diffusione del prestigio artistico e culturale del teatro italiano all'estero.

Per quanto attiene ai finanziamenti, il disegno di legge apre la strada anche alle contribuzioni diverse da quelle statali e pubbliche, prevedendo — in analogia a quanto stabilito dalla legge n. 502 del 1980 in materia di beni culturali — forme di defiscalizzazione delle erogazioni liberali ai teatri pubblici ed altre agevolazioni.

In coerenza, infine, con le esigenze di programmazione e di controllo democratico degli interventi pubblici, il disegno di legge propone una riorganizzazione e riqualificazione dell'attività del Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante le seguenti scelte: elaborazione annuale di un « Programma nazionale dello spettacolo » da presentare, per l'approvazione, al Consiglio dei Ministri; la istituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo, a larga base rappresentativa, con funzioni consultive, ed articolato in Comitati di settore (per il cinema, la musica, il teatro, la danza); la creazione di un Ufficio studi e documentazione, con il compito di supporto conoscitivo per la formulazione del Programma nazionale e per l'attività del Ministero, e quale organismo di consulenza del Consiglio nazionale dello spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ GENERALI E COMPITI
DELLO STATO E DELLE REGIONI

Art. 1.

(Finalità generali)

Lo Stato considera il teatro di prosa, in quanto mezzo di espressione artistica e di formazione dei cittadini, un'attività di rilevante interesse nazionale. Pertanto lo Stato promuove la diffusione della vita teatrale e sostiene le attività di produzione, distribuzione, ricerca e formazione, allo scopo di contribuire allo sviluppo culturale del Paese, garantendo il pluralismo delle idee e la piena libertà di espressione.

Al perseguimento delle suddette finalità concorrono autonomamente le Regioni, cui spettano i compiti promozionali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni dovranno adeguare, entro un anno, la loro legislazione regionale in materia alle norme della presente legge. Restano salve le attribuzioni proprie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Lo Stato favorisce lo sviluppo delle attività teatrali delle minoranze etniche e linguistiche.

Art. 2.

*(Compiti dello Stato;
organismi teatrali di rilevanza nazionale)*

Lo Stato concorre direttamente al sostegno degli organismi e delle iniziative teatrali aventi rilevanza nazionale:

a) organismi di produzione teatrale, istituiti da enti locali, singoli o associati, che dispongano di un complesso artistico stabile

di almeno 12 elementi e di una sala teatrale di capacità non inferiore a 500 posti e perseguano le seguenti finalità:

attività permanenti di ricerca e di sperimentazione per la realizzazione di spettacoli di particolare valore culturale;

formazione e valorizzazione di giovani autori, attori e registi;

particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana e straniera;

b) organismi di produzione teatrale, promossi o costituiti per iniziativa di privati o di enti pubblici che, disponendo stabilmente di almeno una sala teatrale di capacità non inferiore a 500 posti e di un complesso artistico di almeno 12 elementi, realizzano una programmazione rivolta ad un pubblico sia di adulti che di ragazzi, conservando in repertorio le produzioni di particolare livello artistico;

c) laboratori di ricerca e produzione teatrale, promossi e costituiti per iniziativa di enti locali mediante convenzioni con organismi privati, diretti da artisti di elevato prestigio internazionale;

d) compagnie private, cooperative, sperimentali e di teatro ragazzi che operano in campo nazionale pur non disponendo dei requisiti di stabilità di cui alla precedente lettera b);

e) scuole di formazione teatrale istituite da enti locali, singoli o associati, e da altre istituzioni pubbliche, e che svolgono la loro attività in collaborazione con le università e con gli enti pubblici teatrali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;

f) *festivals* e rassegne di importanza internazionale;

g) l'Ente teatrale italiano, l'Istituto nazionale del dramma antico, l'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio d'Amico », il « Piccolo Teatro della città di Milano », per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività previste, rispettivamente, ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 3.

(Funzioni delle Regioni)

Nella materia disciplinata dalla presente legge, le Regioni, in concorso con gli enti locali, svolgono le seguenti funzioni:

a) sostengono gli organismi di produzione e di ricerca pubblici o privati che operano prevalentemente nell'ambito regionale;

b) sostengono le associazioni e gli organismi regionali di distribuzione teatrale, promossi dagli enti locali, nonché le strutture e i servizi tecnici regionali;

c) favoriscono l'insediamento stabile, anche mediante convenzioni, di compagnie di prosa nelle sale teatrali pubbliche o private;

d) promuovono la diffusione dell'animazione e delle attività teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado e la creazione, a questo fine, di laboratori per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;

e) sostengono la ricerca applicata e le attività didattiche per la formazione professionale in campo teatrale svolte dai dipartimenti universitari, dai centri interdipartimentali e dai centri interuniversitari di ricerca sullo spettacolo;

f) promuovono, con servizi adeguati, la partecipazione e la formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile;

g) sostengono l'esercizio teatrale pubblico o privato, che si distingua per la continuità e il livello culturale della programmazione.

TITOLO II

ENTI PUBBLICI TEATRALI

Art. 4.

(Ente teatrale italiano)

Ad integrazione della legge 14 dicembre 1978, n. 836, riguardante il nuovo ordinamento dell'Ente teatrale italiano, viene isti-

tuita una commissione consultiva, nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, e composta di sette membri scelti fra critici teatrali di quotidiani e periodici a diffusione nazionale e fra docenti universitari di discipline dello spettacolo. Compito della commissione è di segnalare e proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano gli spettacoli meritevoli, per il loro particolare valore artistico e culturale, di essere immessi nel circuito distributivo dell'Ente.

Per il pieno assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, l'Ente teatrale italiano è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato, in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in misura stabilita dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore per la prosa di cui agli articoli 19 e 20.

Il contributo annuale all'Ente teatrale italiano previsto al sesto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è portato a 12 miliardi di lire. Esso è sottoposto ad adeguamento biennale.

Art. 5.

(Istituto nazionale del dramma antico)

L'Istituto nazionale del dramma antico, ente di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1767, del regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 1351, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 248, ha sede in Roma e Siracusa.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per il riordino dell'Istituto nazionale del dramma antico. Il nuovo ordinamento dell'ente sarà ispirato alle seguenti direttive:

a) produzione di spettacoli della drammaturgia classica greca e latina o che si ispirino liberamente al mondo e alla cultura classica;

b) creazione di un circuito che utilizzi il più ampiamente possibile le arene e i teatri greci e romani situati in tutto il territorio nazionale;

c) creazione di un centro di ricerca e sperimentazione teatrale;

d) democratizzazione della gestione formando un consiglio di amministrazione alle cui nomine partecipano le Regioni e gli enti locali;

e) ridefinizione della pianta organica del personale in relazione ai nuovi compiti dell'istituto, con assunzione di un direttore artistico con contratto a termine;

f) elaborazione e approvazione del nuovo statuto dell'istituto.

All'Istituto nazionale del dramma antico viene assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per il 1985 da prelevare sul fondo nazionale per il teatro di prosa.

Art. 6.

*(Accademia nazionale d'arte drammatica
« Silvio d'Amico »)*

Al fine di realizzare un nuovo ordinamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio d'Amico », il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro. Il nuovo ordinamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica sarà ispirato alle seguenti direttive:

a) costituzione dell'Accademia in ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Ministro della pubblica istruzione, ed avente lo scopo di svolgere attività formativa e di perfezionamento dei quadri artistici e del personale tecnico e amministrativo del teatro in tutte le sue forme ed espressioni;

b) previsione degli organi direttivi dell'accademia composti da:

un presidente nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e scelto tra personalità della cultura e della critica teatrale;

un consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente che lo presiede, da sei membri anch'essi nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo e scelti anche essi tra personalità della cultura e della critica teatrale;

un collegio sindacale composto da un consigliere della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) definizione della pianta organica del personale dell'accademia, la cui disciplina giuridica prevederà per il personale docente e artistico l'assunzione con contratto a termine di diritto privato e per il personale amministrativo e tecnico l'adozione delle norme stabilite dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) previsione dell'assunzione, con contratto a termine, di un direttore artistico e di un direttore amministrativo;

e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria idonea ad assicurare una autonomia operativa e di gestione, attraverso la devoluzione al nuovo ente del patrimonio attualmente appartenente all'accademia stessa e l'assegnazione di un finanziamento obbligatorio sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo tale da garantire la copertura delle spese fisse generali, delle spese del personale e di quelle relative ai saggi ed alle borse di studio per gli allievi.

Art. 7.

(Il « Piccolo Teatro della città di Milano »)

Al « Piccolo Teatro della città di Milano » viene riconosciuta la qualifica di « teatro

di particolare interesse nazionale », in considerazione del rilevante contributo che ha dato e dà alla diffusione del prestigio artistico e culturale del teatro italiano all'estero.

Per assicurare la continuità e lo sviluppo del ruolo assolto dal « Piccolo Teatro della città di Milano », il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, sulla base del fabbisogno esposto nei preventivi finanziari, ad assegnargli i contributi necessari per la realizzazione dei compiti di cui al comma precedente, sentito il parere del comitato di settore per la prosa.

Il riconoscimento della qualifica di « teatro di particolare interesse nazionale », di cui al primo comma del presente articolo — qualora venissero meno i requisiti relativi — può essere revocato ad iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE E FISCALI

Art. 8.

(Fondo per la prosa)

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge è iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'anno 1985, un fondo di 130 miliardi di lire, che dovrà essere adeguato, per ogni biennio successivo, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il fondo è ripartito nella seguente misura:

45 per cento destinato al sostegno dello Stato alle iniziative di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7;

45 per cento attribuito alle Regioni per il sostegno delle attività teatrali ai sensi del precedente articolo 3, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno;

10 per cento per l'edilizia teatrale, come da articolo 9.

Art. 9.

(Edilizia teatrale)

Ai fini del recupero, del restauro, della ristrutturazione e della costruzione di sale teatrali, o comunque utilizzabili per spettacoli di prosa, viene istituito un fondo per l'edilizia teatrale destinato al pagamento, a carico dello Stato, degli interessi sui mutui contratti da enti pubblici, o comunque da essi garantiti.

Potranno accedere al fondo per l'edilizia teatrale proprietari di sale pubblici o privati. I contributi vengono assegnati previo parere obbligatorio espresso dalle Regioni in rapporto ai compiti di cui all'articolo 3.

Il fondo per l'edilizia teatrale è parte integrante del fondo nazionale per la prosa, sul quale incide nella misura del 10 per cento.

Art. 10.

(Ripartizione del fondo tra le Regioni)

La disponibilità del 45 per cento del fondo destinato alle Regioni è ripartito fra le stesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo, su parere del comitato di settore per la prosa, di cui all'articolo 20, in relazione ai programmi ed agli impegni regionali per la promozione e il sostegno delle attività teatrali.

In ogni caso va osservato il criterio della proporzionalità diretta con la popolazione residente e della proporzionalità inversa con il reddito *pro capite* di ciascuna Regione.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministero del turismo e dello spettacolo i dati relativi all'utilizzazione delle quote del fondo loro attribuite, nonché l'entità e la destinazione delle somme complessivamente erogate da esse e dagli enti locali a sostegno delle attività teatrali.

Art. 11.

(Fondo speciale per il credito teatrale)

Il fondo costituito presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, di cui all'articolo 41

della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato annualmente, a partire dal 1985, di 10 miliardi di lire a carico dello Stato, da inserire nel bilancio di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'entità dello stanziamento annuale può essere modificata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo di cui all'articolo 17.

Al credito possono accedere soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle loro attività in campo teatrale.

Art. 12.

(Misure di defiscalizzazione)

L'importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati a favore degli organismi teatrali di cui alle lettere a), c) e g) dell'articolo 2, senza alcuna contropartita di natura economica o pubblicitaria, può essere detratto dagli oneri imponibili ai fini fiscali.

Art. 13.

(Abolizione della ritenuta d'acconto)

Sui contributi dello Stato e delle Regioni corrisposti per le attività teatrali, di cui alla presente legge, non si applica la ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 14.

(Riduzione dell'imposta IVA sui biglietti)

L'imposta IVA sui biglietti d'ingresso per spettacoli teatrali viene stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 15.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono fiscalizzati gli oneri sociali relativi al personale dipendente da imprese pubbliche o private che esercitano attività teatrali.

TITOLO IV

ATTIVITA E STRUMENTI PER LA
PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI STATALI

Art. 16.

(Programma nazionale dello spettacolo)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo presenta al Consiglio dei Ministri proposte relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento nel campo dello spettacolo e sottopone annualmente alla sua approvazione il programma annuale del settore. Tale programma, elaborato dal Ministero, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dello spettacolo, di cui all'articolo 17, va coordinato con gli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale del Paese. Il programma è presentato al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 17.

(Consiglio nazionale dello spettacolo)

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo. Esso è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, ed è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) quattro rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) un rappresentante del Tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) ventidue esperti designati dalle Regioni, uno per Regione, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- g) quattro esperti designati dall'ANCI;

- h) quattro esperti designati dall'UPI;
- i) quattro rappresentanti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- l) un rappresentante dell'Ente gestione cinema;
- m) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano;
- n) un rappresentante dell'ANART;
- o) dodici esperti designati dalle associazioni di categoria dello spettacolo aderenti all'AGIS;
- p) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali dei critici di spettacolo;
- q) quattro rappresentanti dell'Università scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra i docenti di discipline dello spettacolo;
- r) un rappresentante dell'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio d'Amico »;
- s) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- t) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
- u) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

I componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e durano in carica tre anni. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente un terzo dei componenti.

Il Consiglio nazionale è convocato per iniziativa del presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria, che deve essere adeguata, per consistenza numerica e competenze professionali, al fine di assicurare un idoneo supporto organizzativo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo determina con proprio decreto la composizione di tale organismo.

Art. 18.

*(Compiti
del Consiglio nazionale dello spettacolo)*

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è organo di consulenza e formula proposte per l'azione di indirizzo e di coordinamento dello Stato. Esprime parere obbligatorio sul programma annuale prima della sua presentazione al Consiglio dei ministri.

Esso si articola in comitati di settore per la prosa, la musica, la danza e il cinema.

Al Consiglio nazionale dello spettacolo vengono trasmessi d'ufficio:

a) le relazioni di attività, i programmi e le proposte di tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che ricevono contributi finanziari dallo Stato;

b) documentazioni e proposte dell'ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 21.

Art. 19.

(Comitati di settore)

Il Consiglio nazionale si articola in comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi. Sono costituiti i seguenti comitati di settore:

- comitato di settore per la prosa;
- comitato di settore per la musica;
- comitato di settore per la danza;
- comitato di settore per il cinema.

Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore. La composizione di essi è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. A ciascun comitato di settore devono essere assegnati non meno di quindici componenti. Ogni comitato elegge a maggioranza, nel proprio seno, un presidente e un vice presidente.

Il comitati possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

Art. 20.

*(Compiti**del comitato di settore per la prosa)*

Il comitato di settore per la prosa esprime pareri, in particolare, sulle seguenti materie:

a) sulla formulazione delle parti del programma nazionale di cui all'articolo 18 riguardanti la prosa;

b) sull'assegnazione dei contributi a favore degli organismi e delle iniziative teatrali di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

c) sulle proposte da rivolgere al Ministero della pubblica istruzione in merito alla diffusione dell'uso del teatro nella scuola a fini didattici e formativi.

Art. 21.

(Ufficio studi e documentazione)

È istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, l'ufficio studi e documentazioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro, con il compito di assicurare un idoneo supporto conoscitivo per la formulazione del programma annuale di cui all'articolo 18 e per l'attività del Ministero stesso.

L'ufficio studi e documentazione è anche organo di consulenza del Consiglio nazionale dello spettacolo.

Esso può avvalersi della collaborazione, anche mediante convenzioni, di istituti universitari e di altri organismi ed enti pubblici specializzati nel campo dei problemi dello spettacolo e delle comunicazioni di massa.

L'ufficio studi e documentazione è diretto da un funzionario del ruolo tecnico e scientifico della pubblica Amministrazione, facente parte dell'organico del Ministero del turismo e dello spettacolo o assegnato ad esso per comando da altra Amministrazione dello Stato o delle Regioni.

Art. 22.

(Norme di attuazione)

Le norme di attuazione della presente legge debbono essere emanate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.